



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176;

VISTO l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1998, n. 269, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTA la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, recante “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;

VISTO l’art. 1, comma 1250, lett. *e-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui il Fondo per le Politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare “*interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e, in particolare, l’articolo 19, rubricato “Dipartimento per le politiche della famiglia”, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2023 reg. n. 2307;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, cosiddetta "Convenzione di Lanzarote", ratificata dall'Italia con legge 1° ottobre 2012, n.172, ed entrata in vigore il 23 ottobre 2012;

VISTA l'Agenda globale 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ed in particolare gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile n.1, 3, 4, 5, 10 e 11, approvati a New York il 25 settembre 2015;

VISTO il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*" e, in particolare, l'art. 3, che riordina ed attribuisce le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri anche in materia di infanzia e adolescenza;

VISTE le osservazioni conclusive del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia (2019) al V e VI Rapporto periodico dell'Italia (CRC/C/ITA /5-6);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, al n. 866, con il quale a decorrere della stessa data è stato conferito al dott. Gianfranco Costanzo l'incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia;

VISTA la "*Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024*" del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 13 settembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente "*Approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025 – 2027*";

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la Nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ministri per l'anno 2025 che prevede, nell'ambito del CDR 15 "Politiche per la famiglia", di competenza del Dipartimento per le Politiche della famiglia, una scheda obiettivo di carattere strutturale in materia di "attività di contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile";

CONSIDERATA, conseguentemente, la necessità di favorire la realizzazione di concrete iniziative progettuali relative alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di violenza sessuale che coinvolga minori;

CONSIDERATA l'opportunità di perseguire la realizzazione di tali iniziative progettuali attraverso un Avviso pubblico che predetermini i criteri e le modalità con cui erogare i finanziamenti previsti mediante l'utilizzo delle risorse del cap. 519 del Centro di responsabilità n. 15 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Politiche della famiglia, rubricato "*Spese per le attività di contrasto alla pedofilia*";

RITENUTO, in tale quadro, di attuare un intervento indirizzato sia alle persone di minore età, sia alle loro famiglie e agli adulti di riferimento, così da poter accompagnare i minorenni nel percorso di crescita, socializzazione e costruzione di sane relazioni tra pari, prevenendo e contrastando l'abuso e lo sfruttamento sessuale minorile, perpetrati anche *online*;

EMANA

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

**PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PROGETTUALI VOLTI ALLA
PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLE DIVERSE FORME DI VIOLENZA
SESSUALE A DANNO DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ**

"INSIEME SI VINCE"

ART. 1

(Finalità)

1. La finalità del presente Avviso è prevenire e contrastare ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale a danno di minorenni, perpetrati anche *online*, fornendo adeguato supporto alle persone di minore età e delle loro famiglie in situazioni di disagio e fragilità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 2

(Obiettivo e ambito di intervento)

1. L'obiettivo del presente Avviso è promuovere interventi a favore delle persone di minore età, vittime o potenziali vittime di violenza sessuale, nonché a favore delle loro famiglie e degli adulti di riferimento, attuando, tra le seguenti azioni, obbligatoriamente l'azione A e almeno un'altra tra le azioni B e C:
 - A iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a genitori, famiglie, insegnanti e minorenni, per promuovere la conoscenza del fenomeno dell'abuso sessuale dei minorenni, *online* e *offline*, e l'identificazione precoce di segnali di rischio;
 - B servizi di ascolto, all'interno del sistema in essere presso il Centro per la famiglia, per genitori e famiglie di minorenni vittime o a rischio di abuso, al fine di promuovere percorsi di consapevolezza e recupero, anche a supporto della genitorialità e dei nuclei familiari che si trovano in condizione di vulnerabilità;
 - C percorsi di educazione digitale dei minorenni, dei genitori e degli adulti di riferimento, anche attraverso il potenziamento di iniziative già avviate all'interno del Centro per la famiglia, ai fini della prevenzione di ogni forma di abuso e violenza sessuale *online*.
2. Le azioni dovranno sempre garantire l'attenzione al superiore interesse del minore e alla tutela dei suoi bisogni e delle sue relazioni.
3. Sono escluse dal finanziamento le azioni che prevedano unicamente, o in via prevalente, attività di ricerca e/o organizzazione di convegnistica.

ART. 3

(Risorse finanziarie programmate e destinatari dell'Avviso)

1. Alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, co. 1, del presente Avviso, è destinato un finanziamento complessivo di euro 6.200.000,00 (seimilioniduecentomila/00), a valere sul capitolo 519 – Centro di responsabilità 15 – Politiche per la famiglia – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le risorse finanziarie sono assegnate a ciascun Centro per la famiglia a titolarità pubblica, per il tramite del Comune da cui dipende, sulla base dell'ordine cronologico di invio delle domande di finanziamento, secondo una modalità cosiddetta "a sportello".
3. Ogni domanda ricevibile e ritenuta ammissibile, secondo quanto previsto dal successivo art. 5, potrà contare su un importo economico di euro 40.000,00 (quarantamila/00).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Le attività realizzate nel quadro delle azioni prescelte non potranno essere finanziate, nello stesso periodo temporale, da altri fondi pubblici o privati.

ART. 4

(Requisiti di partecipazione)

1. Possono presentare la domanda di finanziamento esclusivamente i Comuni, pena la non ricevibilità della domanda stessa.
2. I Centri per la famiglia a titolarità pubblica, attuatori delle azioni, devono essere già attivi alla data di presentazione della domanda da parte del Comune da cui dipendono. I Centri devono, altresì, possedere locali dedicati per lo svolgimento delle diverse attività ed essere facilmente identificabili dall'utenza, anche attraverso adeguati riferimenti di contatto (telefono, e-mail, sito *web*, etc.), che includano la tipologia e la modalità di erogazione dei servizi.
3. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è attestato dal Comune all'interno della domanda di finanziamento, di cui al successivo art. 5. La mancanza di anche uno solo dei requisiti, di cui al comma 2 del presente articolo, comporta l'inammissibilità della domanda di finanziamento.

ART. 5

(Modalità di presentazione della domanda di finanziamento)

1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, il Comune, pena l'irricevibilità della domanda di finanziamento, trasmette la domanda da un indirizzo di posta elettronica certificata, intestato al Comune medesimo, all'indirizzo insiemesivince@pec.governo.it.
2. La domanda di finanziamento deve essere inviata esclusivamente, a pena di irricevibilità, tra le ore 12:00 del 5 maggio 2025 e le ore 23:59 del 7 maggio 2025. Il Dipartimento non è responsabile della mancata ricezione della domanda.
3. La domanda di finanziamento è redatta da Comune utilizzando esclusivamente l'allegato Format 1.
4. Nel caso in cui due o più domande di finanziamento siano inviate nel medesimo orario, collocandosi, pari merito, alla fine dell'elenco dei potenziali beneficiari, e non vi sia capienza per finanziarle tutte, il Dipartimento procederà all'individuazione del Comune



Presidenza del Consiglio dei Ministri

beneficiario del finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, tramite sorteggio in seduta pubblica.

- 5 Ciascun Comune, nell'ambito della domanda di finanziamento, può indicare un massimo di tre (3) distinti Centri per la famiglia dipendenti dal Comune stesso, pena l'inammissibilità dell'intera domanda. Nel caso in cui, per esaurimento delle risorse disponibili, non vi sia la possibilità di finanziare tutti i Centri per la famiglia individuati nella domanda di finanziamento presentata dal medesimo Comune, collocatosi alla fine dell'elenco dei potenziali beneficiari, il Dipartimento farà riferimento al numero progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nel Format 1.
- 6 Il Format 1 di cui al comma 3 del presente articolo deve, pena l'inammissibilità della domanda di finanziamento, essere restituito in formato PDF e firmato digitalmente (con firma elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata, a norma dell'art. 3, punto 1, n. 11 e n. 12, del Regolamento eIDAS) dal legale rappresentante del Comune.
- 7 Il presente Avviso e la modulistica ivi richiamata sono resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche della famiglia <http://famiglia.governo.it>, sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it.

ART. 6

(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione)

1. A seguito dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, il Dipartimento pubblica, sul sito *internet* <https://famiglia.governo.it>, l'elenco provvisorio delle domande pervenute, entro il termine previsto e secondo l'ordine cronologico di invio, dando evidenza della ricevibilità e della ammissibilità di ciascuna di esse. I Comuni, a far data dalla pubblicazione dell'elenco, hanno a disposizione quindici giorni per eventuali segnalazioni. Successivamente a tale scadenza, il Dipartimento pubblica l'elenco definitivo dei Comuni ammessi a finanziamento e provvede alla trasmissione dei relativi atti trasmette ai competenti organi di controllo.
2. Successivamente alla registrazione dell'elenco definitivo da parte degli organi di controllo, il Dipartimento invia, tramite PEC, ai Comuni beneficiari, per la sottoscrizione, un Atto di concessione che disciplina i rapporti reciproci in relazione alla realizzazione delle attività.
3. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento provvede allo scorrimento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dell'elenco delle domande ammissibili al finanziamento entro il limite delle risorse disponibili.

4. Il Comune ammesso al finanziamento deve presentare, all'indirizzo di posta elettronica insiemesivince@pec.governo.it, entro 30 giorni dalla comunicazione del Dipartimento di avvenuta registrazione dell'Atto di concessione da parte dei competenti organi di controllo, un Piano operativo relativo alle azioni previste, della durata di dodici mesi, da attuarsi a cura del Centro per la famiglia. Il Piano è presentato utilizzando il Modulo A, che sarà reso disponibile sul sito del Dipartimento. Il Comune, a conclusione dell'intervento finanziato, dovrà, altresì, rendicontare le azioni svolte e le spese sostenute da parte del Centro della famiglia, secondo modalità descritte nella Linea guida, che sarà resa disponibile sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento per le Politiche della famiglia, nella sezione dedicata.
5. Il Comune assicura l'avvio delle attività dei rispettivi Centri per la famiglia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, da parte del Dipartimento, dell'approvazione del Piano operativo. Il Comune comunica al responsabile del procedimento dell'Avviso, mediante PEC all'indirizzo insiemesivince@pec.governo.it, la data di avvenuto inizio delle attività, utilizzando il Modulo B, il conto di tesoreria/IBAN, utilizzando il Modulo C (entrambi i moduli saranno resi disponibili sul sito del Dipartimento), nonché il CUP generato attraverso il *template* fornito dal Dipartimento. A seguito di detti adempimenti, il Dipartimento procede all'erogazione delle risorse corrispondenti al finanziamento concesso.
6. La conclusione delle attività per ciascun Centro per la famiglia deve avvenire a dodici mesi dalla data di inizio delle attività.
7. L'eventuale richiesta di proroga, debitamente motivata e per un massimo di sei mesi, deve pervenire all'indirizzo insiemesivince@pec.governo.it e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della fine delle attività. L'Amministrazione si riserva di autorizzare le richieste ricevute.
8. Il Comune è tenuto a rendicontare le attività svolte e tutte le spese sostenute da parte di ciascun Centro per la famiglia entro i novanta giorni successivi alla fine delle attività, secondo le modalità indicate nell'apposita Linea guida e attraverso la pertinente modulistica, che saranno rese disponibili dal Dipartimento.
9. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche *in loco* per accertare l'effettiva esecuzione delle attività e di richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute. Il Dipartimento si riserva, altresì, di revocare il finanziamento concesso in caso di evidente inosservanza degli obblighi di cui all'Atto di concessione. Nel caso di revoca, il Comune è tenuto a restituire al Dipartimento le risorse, maggiorate degli interessi legali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 7

*(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per le Politiche della famiglia)*

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le Politiche della famiglia con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni su siti *internet*. Il logo ufficiale sarà fornito dal Dipartimento. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale.

ART. 8

(Privacy)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Ue n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati personali conferiti al Dipartimento sono trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia.

Art. 9

(Clausole finali)

1. Il responsabile del procedimento è il dott. Alfredo Ferrante, dirigente del Dipartimento per le Politiche della famiglia.
2. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

dott. Gianfranco Costanzo